

COMUNE DI CASPERIA

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

() Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

() Trasmessa Co.Re.Co. in data _____

() Trasmessa al Prefetto in data _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi 13 GIU. 2023 pubblicato copia del presente verbale all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 g. consecutivi e cioè fino al 28 GIU. 2023

Data 13 GIU. 2023

Il Messo



n° 243 Registro
Pubblicazione

Attestato di Pubblicazione
(art.124 del TUEL

e successive modifiche ed integrazioni)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data

13 GIU. 2023

All'albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi
addì 13 GIU. 2023

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Filma Di Trolio)

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 18,04 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge.

Risultano all'appello nominale:	P	A
1- Sindaco Marco COSSU	(X)	()
2- Consigliere Stefano PETROCCHI	(X)	()
3- Consigliere Daniele COCCHI	(X)	()
4- Consigliere Francesco COLLETTI	(X)	()
5- Consigliere Roberta GENNARI	(X)	()
6- Consigliere Laura SERENA	(X)	()
7- Consigliere Lorenzo CAPANNA	(X)	()
8- Consigliere Claudio DE DOMINICIS	(X)	()
9- Assessore esterno Alessandro BATTELLA	(X)	()
<i>membro senza diritto di voto</i>		
10- Consigliere Maurizio ANGELELLI	(X)	()
11- Consigliere Francesco PETRUCCIOLI	(X)	()
12- Consigliere Massimo MARRI	(X)	()

Risultato che gli interventi sono in numero legale:
- Presiede il dott. Marco Cossu nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Filma Di Trolio.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, introduce e apre la discussione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione recante in calce il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1 e all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L.;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco ricorda che le tariffe non sono arbitrarie bensì il prodotto di un algoritmo nazionale stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La principale causa degli aumenti costanti negli anni sono dovuti ai costi per il conferimento in discarica a Viterbo.

Con voti: favorevoli : 8, astenuti ////////////////; contrari: 3 (Petruccioli, Marri, Angelelli);

DELIBERA

A - DI APPROVARE ad ogni effetto la deliberazione n. 16 del 29/05/2023.

Il presente verbale viene confermato, letto e sottoscritto

Il Sindaco
(dott. Marco Cosu)



Il Segretario Comunale
(dott.ssa Filma di Trolio)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3 del T.u.e.l.)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.u.e.l.

Li _____

Il Segretario
(Dott.ssa Filma di Trolio)

Al Settore :

Amministrativo Affari Generali

Polizia

Ragioneria - Economato Tributi

Cultura - Turismo- Servizi Sociali

Assetto ed Uso del Territorio

li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filma di Trolio)



N.16 del 29/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

IL SINDACO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- a. l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- b. la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- c. la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- d. i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Casperia ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2023, come indicato nel tool del PEF pluriennale 2022-2025 e pari ad € 239.320,57

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 239.320,57

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 87% del costo complessivo ed il restante 13% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATE le agevolazioni che comportano un minor gettito;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, in corso di predisposizione, dove verranno indicati gli importi derivanti dalla nuova elaborazione tariffaria

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari Simone Urbani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;


PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
3. di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 239.320,57;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "A" e allegato "B" al presente atto;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49, comma 1 del TUEL.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Simone Urbani)




ALL. A

Comune di Casperia ASP/CPA - www.aspcspa.it		UTENZE DOMESTICHE										UTENZE NON DOMESTICHE									
Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quota Famiglie	Superficie media abitazioni	Quota %	Coeff.	CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO				
						Quota unitaria PF Euro/m ²	Quota unitaria Utenze domestiche	Quota FISSA Euro/m ²	Coeff.	Kb	Q _u	Q _u /S _{tot}	Q _u *S _{tot}	Q _u *S _{tot}	Q _u *S _{tot}			Q _u *S _{tot}	Q _u *S _{tot}	Q _u *S _{tot}	
242	27.894,00	26,6%	115	0,82	22.873	1,08	24.688	0,885063	193,6	64,62	12.511	59,04	153,48	37.199,22 €							
302	31.248,00	33,2%	103	0,92	28.748	1,08	39.202	0,992998	422,8	64,62	27.323	98,14	192,75	58.352,44 €							
253	35.362,00	37,5%	139	1,03	36.320	1,08	45.534	1,117726	455,4	64,62	29.430	116,32	270,85	68.631,57 €							
69	12.902,00	7,6%	187	1,10	14.192	1,08	15.318	1,187280	151,8	64,62	9.810	142,17	364,19	25.128,25 €							
28	5.298,00	3,1%	189	1,17	6.099	1,08	6.690	1,262384	81,2	64,62	5.247	187,41	426,09	11.937,99 €							
16	3.264,00	1,8%	204	1,21	3.949	1,08	4.263	1,306008	54,4	64,62	3.516	219,72	486,15	7.778,37 €							
0	0,00	0,0%	0	0,00	-	1,08	-	0,000000	0	64,62	-	-	0	0,00 €							
910	115.868,00	100%	127	0,00	112.281	1,08	121.190,42	-	1.359	64,62	87.837,32	-	-	209.027,84 €							

Numero oggetti categoria	Categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali	Coeff.	CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
						Quota unitaria PF Euro/m ²	Quota Utenze non domestiche	Quota FISSA Euro/m ²	Coeff.	Kd	Q _u	Q _u /S _{tot}	Q _u *S _{tot}	Q _u *S _{tot}	Q _u *S _{tot}		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40,00	0,8%	40	0,34	14	11	0,27	117	2,93	49	1,24	1,51	60,43 €			
2	Compagnie distributrici carburanti, impianti sportivi	0,00	0,0%	0	0,70	-	-	0,35	-	5,95	0,42	2,51	3,08	0,00 €			
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,0%	0	0,43	-	-	0,35	-	0,42	-	1,54	1,89	0,00 €			
4	Stabilimenti autovaloni	0,00	0,0%	0	0,23	-	-	0,19	-	1,95	0,42	0,82	1,01	0,00 €			
5	Abitacoli con ristorante	0,00	0,0%	0	1,49	-	-	1,20	-	12,65	0,42	5,34	6,54	0,00 €			
6	Abitacoli senza ristorante	182,00	3,5%	182	0,65	118	96	0,53	1.316	7,23	5,55	3,05	3,58	650,69 €			
7	Casa di cura e riposo	830,99	16,0%	831	0,96	798	645	0,78	6.814	8,20	2.874	3,46	4,24	3.519,25 €			
8	Uffici, agenzie, studi professionali	759,70	14,6%	69	1,09	828	670	0,88	7.027	9,25	2.964	3,90	4,78	3.633,66 €			
9	Banche ed istituti di credito	46,00	0,9%	46	0,53	24	20	0,43	208	4,52	88	1,91	2,34	107,41 €			
10	Spazio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	115,00	2,2%	115	1,10	127	102	0,89	1.079	9,38	455	3,96	4,85	557,28 €			
11	Edicola, tabacchi, tabaccheria, panificerie	103,00	2,0%	103	0,86	89	72	0,70	753	7,31	318	3,08	3,78	389,21 €			
15	Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, affinerie, calzature, calzoleria)	1.497,73	28,8%	100	1,00	1.498	1.211	0,81	12.791	8,54	5.395	3,60	4,41	6.606,13 €			
12	Tabacchi, elettricità	966,00	18,6%	322	1,19	1.150	929	0,96	9.757	10,10	4.115	4,26	5,22	5.044,84 €			
13	Carrozzerie, autolavatori, elettrarazzi	0,00	0,0%	0	0,42	-	-	0,34	-	3,57	-	1,51	1,85	0,00 €			
14	Attività industriali con esportazioni di produzione	38,00	0,7%	38	1,00	38	31	0,81	324	8,52	137	3,59	4,40	167,29 €			
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	140,00	2,7%	70	5,01	701	567	4,05	5.958	42,56	2.513	17,95	22,00	3.080,40 €			
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	274,00	5,3%	69	3,83	1.099	849	3,10	8.910	32,52	3.758	13,72	16,81	4.606,99 €			
17	Bar, caffè, pasticceria	208,00	4,0%	104	2,66	553	447	2,15	3.370	16,20	1.421	6,83	8,98	1.868,67 €			
18	Generi alimentari	0,00	0,0%	0	2,39	-	-	1,93	-	20,35	-	8,58	10,52	0,00 €			
19	Prodotti alimentari - agricoli	0,00	0,0%	0	6,58	-	-	5,32	-	55,94	-	23,60	28,92	0,00 €			
20	Ornamentazione, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	0,00	0,0%	0	1,00	-	-	0,81	-	8,51	-	3,59	4,40	0,00 €			
21	Discoteche, night club	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
22	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
23	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
24	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
25	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
26	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
27	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
28	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
29	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
30	-	0,00	0,0%	0	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00 €			
31	Utenze categorie previste dal regolamento comunale	0,00	0,0%	0	add-hoc	-	-	add-hoc	-	add-hoc	-	add-hoc	add-hoc	0,00 €			
44	TOTALE	5.200,42	100%	118	33,46	6.987	5.649,18	-	58,423	279,83	24.643,08	-	-	30.292,26 €			

UTENZE DOMESTICHE		UTENZE NON DOMESTICHE		TOTALE GENERALE	
Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Numero oggetti	Superficie totale	Gettito OF	Gettito OF+OV
910	115.868,00	954	121.068,42	126.839,60	239.320,10 €





Tariffario

ALL. B

COMUNE DI CASPERIA

Anno	Categoria	Sottocat.	Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa Var.
2023	01	2011	DOMESTICHE 1 comp.	0.885063	59.04
2023	01	2012	DOMESTICHE 2 comp.	0.992998	98.14
2023	01	2013	DOMESTICHE 3 comp.	1.111726	116.32
2023	01	2014	DOMESTICHE 4 comp.	1.18728	142.17
2023	01	2015	DOMESTICHE 5 comp.	1.262834	187.41
2023	01	2016	DOMESTICHE 6 o piu' comp.	1.306008	219.72
2023	02	2111	UNITA' PERTINENZIALI RESIDENTI 1 comp.	0.885063	0.0
2023	02	2112	UNITA' PERTINENZIALI RESIDENTI 2 comp.	0.992998	0.0
2023	02	2113	UNITA' PERTINENZIALI RESIDENTI 3 comp.	1.111726	0.0
2023	02	2114	UNITA' PERTINENZIALI RESIDENTI 4 comp.	1.18728	0.0
2023	02	2115	UNITA' PERTINENZIALI RESIDENTI 5 comp.	1.262834	0.0
2023	02	2116	UNITA' PERTINENZIALI RESIDENTI 6 o piu' comp.	1.306008	0.0
2023	03	2981	UNITA' PERTINENZIALI NON RESIDENTI 1 comp.	0.885063	0.0
2023	03	2982	UNITA' PERTINENZIALI NON RESIDENTI 2 comp.	0.992998	0.0
2023	03	2983	UNITA' PERTINENZIALI NON RESIDENTI 3 comp.	1.111726	0.0
2023	03	2984	UNITA' PERTINENZIALI NON RESIDENTI 4 comp.	1.18728	0.0
2023	03	2985	UNITA' PERTINENZIALI NON RESIDENTI 5 comp.	1.262834	0.0
2023	03	2986	UNITA' PERTINENZIALI NON RESIDENTI 6 comp.	1.306008	0.0
2023	04	2991	DOMESTICHE NON RESIDENTI 1 comp.	0.885063	59.04
2023	04	2992	DOMESTICHE NON RESIDENTI 2 comp.	0.992998	98.14
2023	04	2993	DOMESTICHE NON RESIDENTI 3 comp.	1.111726	114.6
2023	04	2994	DOMESTICHE NON RESIDENTI 4 comp.	1.18728	140.07
2023	04	2995	DOMESTICHE NON RESIDENTI 5 comp.	1.262834	184.64
2023	04	2996	DOMESTICHE NON RESIDENTI 6 o piu' comp.	1.286706	216.48
2023	ND	101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,	0.27	1.24
2023	ND	102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI	0.57	2.51
2023	ND	104	ESPOSIZIONE,AUTOSALONI	1.95	0.82
2023	ND	106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0.53	3.05
2023	ND	107	CASE DI CURA E RIPOSO	0.78	3.46
2023	ND	108	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFES	0.88	3.9
2023	ND	109	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0.81	3.41
2023	ND	110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATU	0.89	3.96
2023	ND	111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,	0.7	3.08
2023	ND	112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOT	0.81	3.7
2023	ND	113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELE	0.96	4.26
2023	ND	115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD	0.81	3.59
2023	ND	116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERI	4.05	17.95
2023	ND	117	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3.1	13.72
2023	ND	118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, M	2.15	6.83
2023	ND	120	ORTOFRUTTA,PESCHERIE, FIORI E	5.32	23.6
2023	ND	5	ATTIVITA' COMMERCIALI STUDI	0.89	3.96
2023	ND	9999	Sacchi e rifiuti ingombranti 2020	1.0	0.0

